

Sentenza: 23 febbraio 2009, n. 54

Materia: Urbanistica

Limiti violati: Cost. 97 e 117, secondo comma, lettera s), principio di certezza del diritto

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007 n. 25 (modifica e integrazione alla l.r. 12 novembre 2004, n.18)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 lettere a) e c) della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007 n. 25 (modifica e integrazione alla l.r. 12 novembre 2004, n.18) ; inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge e delle altre lettere dell'art.1; infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il fatto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha contestato la legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007 n. 25, (modifica e integrazione alla l.r. 12 novembre 2004, n.18). La legge modifica ed integra la l.r. 18/2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all'art.32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) con cui la Regione Basilicata ha esercitato la propria potestà legislativa in relazione alla disciplina del cosiddetto condono edilizio.

Poiché il termine assegnato alla Regione dall'articolo 5 del d.l.168/2004 per poter integrare la normativa statale è perentorio, e poiché la legge è stata adottata successivamente a tale termine, sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione e certezza del diritto.

L'articolo 2 in particolare avrebbe riaperto il termine per la sanatoria mentre l'articolo 1, comma 1, lettere a),c),d),ed e) avrebbe ampliato la casistica degli interventi ammessi a sanatoria.

Le considerazioni della Corte.

La Corte dichiara inammissibile la censura nei confronti dell'intera legge, in quanto la perentorietà del termine concerne solo le previsioni che si discostano dall'art. 32 del d.l. 269/2003.

Dichiara invece fondate le censure mosse alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 1 della legge impugnata, in quanto una lettera modifica sostanzialmente il concetto di "opere ultimate", ampliando l'area del condono ed estendendolo oltre il termine assegnato alla Regione per l'integrazione della

normativa statale, e l'altra riduce l'area del divieto di sanatoria, vanificandolo in parte.

La Regione ha quindi ecceduto la propria competenza ampliando la casistica degli interventi ammessi a sanatoria rendendo sanabile l'opera anche se priva di muri perimetrali; inoltre, ha reso rilevanti, al fine di impedire la sanatoria, i soli vincoli assoluti di inedificabilità anteriori alla realizzazione del fabbricato, invadendo così anche la competenza statale in materia di beni ambientali, artistici e monumentali.

Conclusioni

Entrambe le lettere della disposizione ledono l'affidamento dei consociati sulla natura definitiva della normativa in questione e quindi la stessa certezza del diritto e la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Basilicata n. 25 del 2007.